

OGGETTO: Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE). Adozione della proposta di “III Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto”, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA, ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento propone l’adozione della proposta del “III Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto”, della proposta di Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e della Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA, collegate alla procedura di VAS, al fine di avviare la consultazione pubblica, necessaria all’approvazione definitiva del Programma d’Azione.

---

L’Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La disciplina in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati trova base giuridica nella direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), norma comunitaria emanata nel 1991 allo scopo di dotare gli Stati membri di specifici strumenti normativi per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

La direttiva ha stabilito che gli Stati membri individuino ambiti territoriali più fragili sotto il profilo della qualità delle acque superficiali e profonde (zone vulnerabili ai nitrati), al cui interno deve essere applicata una regolamentazione rigorosa (Programmi d’azione) sull’uso di tutti i fertilizzanti azotati, categoria nella quale ricadono anche gli effluenti di allevamento.

Successivamente ad una prima fase di recepimento della direttiva, avvenuta a livello nazionale con il decreto legislativo n. 152/2006 e con il coevo DM 7 aprile 2006, le Regioni hanno provveduto all’approvazione sia delle norme di carattere generale sulla gestione agronomica dei materiali suddetti nelle zone non vulnerabili (Zone Ordinarie - ZO), sia dei Programmi d’azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN). La Regione del Veneto ha approvato il primo “Programma d’Azione” con la DGR n. 2495/2006.

Va evidenziato che i Programmi d’azione per le ZVN, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della Direttiva Nitrati, devono essere sottoposti a un riesame periodico, al fine di adeguare le misure di salvaguardia alle condizioni dello stato dell’ambiente che risultassero eventualmente modificate in esito allo svolgimento dei monitoraggi sulle diverse componenti ambientali, e sulla qualità delle acque in particolare.

La regolamentazione attualmente vigente nelle Zone Vulnerabili del Veneto (Secondo Programma d’Azione) è stata approvata con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, che ha contestualmente approvato il Rapporto Ambientale richiesto dall’iter della Valutazione Ambientale Strategica, e si trova transitoriamente in regime di proroga fino al completamento della procedura di approvazione del nuovo Programma d’Azione.

La disciplina regionale per gli ambiti non designati vulnerabili (ZO), che aveva dato applicazione alle disposizioni del DM 7 aprile 2006, è invece rimasta invariata, ed è tutt’ora in corso di validità.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, è necessario ricordare che, a seguito di un percorso di formazione e approvazione particolarmente lungo e gravoso, tra la seconda metà del 2015 e l’inizio del 2016 giungeva alle fasi finali l’iter di approvazione del decreto ministeriale che ha aggiornato i contenuti del DM 7 aprile 2006.

Il nuovo “decreto effluenti” è stato firmato il 25 febbraio 2016 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministeri competenti in materia Ambiente, Sanità, Trasporti e Attività Produttive, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2016. Da quel momento sono dati alle Regioni 180 giorni di tempo per il recepimento delle disposizioni del decreto nell’ambito della propria regolamentazione regionale.

Con il suddetto decreto è stato effettuato l'aggiornamento dei contenuti del previgente DM 7 aprile 2006 (ora abrogato), consentendo di introdurre la definizione di "digestato" – sottoprodotto derivate dai processi di digestione anaerobica di matrici di origine agricola ed agroalimentare – nel novero dei materiali impiegabili ad uso agronomico secondo i criteri generali definiti per gli effluenti di allevamento. Le specifiche tecniche gestionali e i requisiti che il digestato deve possedere per poter essere valorizzato ai fini agronomici, tanto sotto il profilo delle caratteristiche chimico-fisiche quanto sotto il profilo giuridico-amministrativo, erano divenuti infatti un presupposto la cui acquisizione era ormai improcrastinabile. Lo sviluppo di filiere di trattamento di biomasse, e la conseguente opportunità di impiegare ai fini agronomici materiali che sotto il profilo gestionale e della compatibilità ambientale posseggono un'utilità accertata, imponeva infatti l'emanazione di un provvedimento che ne regolamentasse in modo uniforme la gestione, sia a livello aziendale che a livello territoriale.

A tale scopo, il DM 25 febbraio 2016 individua le caratteristiche che contraddistinguono il digestato utilizzabile ai fini agronomici ed i requisiti che consentono di considerarlo un "sottoprodotto" ai sensi dell'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

Al di là dell'introduzione dei criteri di produzione del digestato e delle modalità del suo utilizzo agronomico, l'emanazione del nuovo decreto nazionale non ha operato una sostanziale modifica del quadro disciplinare della gestione agronomica dei fertilizzanti azotati. Sono stati introdotti, tuttavia, alcuni nuovi elementi che "correggono" la regolamentazione in diversi punti, rendendo necessario un intervento a livello regionale che recepisca le modifiche intervenute e aggiorni quindi le disposizioni in materia.

Come poc'anzi anticipato, si richiama che il riesame della disciplina previgente e l'approvazione di un nuovo Programma d'azione, in quanto "programma che può avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale", impongono l'esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo l'iter previsto dalla Parte II, Titolo I del D. Lgs. n. 152/2006 e dalle disposizioni regionali applicative.

La procedura di VAS è già stata realizzata per l'approvazione del "Secondo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto – Periodo 2012-2015", e si è conclusa con l'approvazione di tutta la documentazione richiesta tramite la DGR n. 1150/2011: il "Programma d'Azione" stesso (allegato A), il "Rapporto ambientale" (allegato B), la "Sintesi non tecnica" (allegato C), la "Valutazione di incidenza" (allegato D) e la "Dichiarazione di sintesi" (allegato E).

In coerenza con i contenuti della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le matrici ambientali prese in esame nel "Rapporto ambientale" del Programma d'Azione 2012-2015, in quanto potenzialmente soggette a risentire dell'impatto negativo determinato dall'apporto di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati, sono state sottoposte a monitoraggio annuale. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono stati monitorati in tal senso oltre 20 indicatori ambientali, individuati – in particolare – in funzione della misurazione della qualità delle risorse idriche (acque dolci superficiali e sotterranee; acque marine e di transizione), dell'entità dei carichi zootecnici e delle pressioni esercitate dai fertilizzanti di origine zootecnica e di sintesi chimica. Impiegando le misurazioni rilevate, sono stati predisposti i "Report di monitoraggio – VAS Nitrati", pubblicati nel sito internet della Regione del Veneto a beneficio di quanti volessero prendere visione delle condizioni oggettive in cui si svolge l'uso agronomico dei fertilizzanti azotati e gli effetti ambientali che tale pratica comporta. La valutazione dei riscontri sulle variazioni degli indici di stato dell'ambiente e l'acquisizione delle osservazioni che nel merito possono essere formulate da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, consentono al decisore di modificare l'intensità delle misure di salvaguardia ambientale in essere e di prevederne eventualmente di ulteriori.

In termini di qualità delle acque superficiali e profonde, nel quadriennio di validità del "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", tramite i monitoraggi non sono state riscontrate variazioni significative e tali da aver motivato un intervento di intensificazione delle misure di salvaguardia ambientale. Nel corso del quadriennio suddetto non sono state pertanto apportate modifiche al testo del "Secondo Programma d'Azione".

In vista della necessità di approvare il nuovo Programma d'Azione, valido per il periodo 2016-2019, la Giunta regionale, con la DGR n. 1102 del 18 luglio 2015, ha perciò dato avvio formale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Con detta deliberazione è stata contestualmente individuata la ex Sezione Agroambiente, ora Direzione Parchi, Foreste e Agroambiente, quale "Autorità procedente" all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla VAS.

Con successivo decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 106 del 25 settembre 2015, sono stati approvati il “Documento preliminare” e “Rapporto ambientale preliminare” per la realizzazione della “VAS Nitrati 2016-2019”. I due suddetti documenti avevano lo scopo di individuare, in via preliminare, il quadro d’insieme del contesto istituzionale, programmatico ed ambientale entro il quale si sviluppa l’intero processo di valutazione della congruità e della coerenza delle misure di salvaguardia ambientale in progetto. I due documenti preliminari sono stati pubblicati sul sito internet della Regione del Veneto e, con nota della Sezione Agroambiente del 1° ottobre 2015, prot. n. 393902, ne è stata data informazione alle Autorità ambientali (ARPA del Veneto, Province e Città Metropolitana, Enti Parco, Strutture regionali competenti e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), affinché potessero presentare eventuali osservazioni in merito alla completezza e alla coerenza del contesto complessivo delineato.

Va evidenziato che in tale contesto procedurale, proprio in virtù dell’elevato dettaglio dell’analisi svolta nel “Rapporto ambientale – VAS 2011”, nonché sulla base degli esiti di un completo e costante monitoraggio ambientale, effettuato nel corso del quadriennio interessato, è stato possibile concordare con i referenti della Struttura regionale competente in materia di VAS e con i corrispondenti referenti di ARPA del Veneto un percorso più semplificato nella redazione del nuovo Rapporto Ambientale e che risultasse in ogni caso pienamente coerente dal punto di vista amministrativo. Non vengono infatti assoggettate a valutazione ambientale (e quindi anche a consultazione pubblica) tutte le componenti sulle quali le misure del programma possono determinare un impatto (già valutate in modo approfondito nel Rapporto ambientale 2011), bensì le sole modifiche di rilievo che il Terzo Programma d’Azione (2016-2019) in progetto introduce rispetto a quello previgente.

Nel contempo, si è giunti alla formalizzazione di una collaborazione con ARPA del Veneto per la realizzazione in forma “coordinata” degli approfondimenti relativi allo stato delle matrici ambientali. In base a tale accordo, oltre alle suddette informazioni, ARPAV si impegna a fornire all’Autorità procedente anche valutazioni sui presumibili effetti/impatti delle misure previste nel progetto di Programma d’azione. Tali valutazioni supportano sia la definizione delle modalità operative di gestione di effluenti, digestato o concimi di sintesi chimica, finalizzate al contenimento del rischio ambientale, che l’individuazione e la graduazione di eventuali “misure compensative”.

In riscontro alla valutazione effettuata dalle Autorità ambientali sulla documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto, il Documento preliminare e il Rapporto ambientale preliminare, alla fine di ottobre 2015 sono pervenute alla Direzione procedente le prime osservazioni da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, relative ad specifici aspetti correlati all’impiego di determinati indicatori e alla modalità della rilevazione della qualità delle acque; anche il Comune di Zevio (VR) ha provveduto a trasmettere una propria osservazione relativa ai periodi di divieto stagionale alle attività di spandimento. Le osservazioni dei soggetti sopra ricordate sono state inserite e valutate nel Rapporto ambientale in adozione.

Maggiormente impegnative, sotto il profilo della gestione della procedura di VAS, della documentazione da predisporre e dei relativi contenuti, sono le indicazioni formulate dalla Commissione VAS (Struttura competente) con proprio “parere motivato” n. 163 del 25 novembre 2015. Le prescrizioni contenute nel parere motivato vincolano le azioni che la Struttura procedente deve svolgere relativamente all’evidenza da dare al ruolo che la VAS svolge nella costruzione del Programma d’Azione, alla valutazione delle osservazioni delle Autorità ambientali e all’adeguato grado di approfondimento da dare alle analisi ambientali, in funzione dell’individuazione delle misure di salvaguardia ambientale. Secondo quanto prescritto, dovranno inoltre essere definite in modo adeguato le azioni da individuare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, anche a seconda dell’evoluzione di eventuali scenari alternativi.

Nello sviluppo dell’iter procedurale della VAS, si rileva che un primo incontro a carattere formale tra tutte le Strutture regionali interessate alla materia (Sezioni Agroambiente, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Geologia e Georisorse, Difesa del Suolo, Caccia e Pesca e Progetto Venezia) ed i Servizi di ARPA (Servizi Coordinamento Osservatori Regionali e Segreterie tecniche, Osservatorio Acque Interne, Osservatorio Acque marine e lagunari e Servizio Meteorologico) si è tenuto il giorno 10 maggio 2016, presso la sede regionale di Via Torino, a Mestre.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati, da parte dei referenti della Sezione Agroambiente, gli elementi di sintesi necessari a rappresentare il quadro del carico territoriale di azoto derivante dagli usi agricoli, e le

misure d'azione volte a ridurre gli impatti e a limitare l'inquinamento potenziale contenute nel progetto di Programma. Sulla base di tali elementi si è condiviso che ARPAV fornirà il supporto tecnico, in particolare per quello che riguarda il contributo che può essere dato per orientare gli interventi di campagna – in funzioni della tutela ambientale – sulla base di informazioni di carattere meteorologico, agronomico e pedologico; l'Agenzia può inoltre dare il proprio contributo specialistico anche nello svolgimento dei controlli sulla gestione del processo di produzione del digestato e nella programmazione ed effettuazione dei monitoraggi dei suoli sui quali sono effettuati gli spandimenti, secondo i limiti e con le modalità comunicate con la nota trasmessa alla Sezione Agroambiente il 27 maggio 2016 (prot. n. 52866).

Un'ulteriore fase di condivisione del percorso di formazione del Programma d'Azione si è realizzata con l'organizzazione un incontro di presentazione dei criteri generali del nuovo DM 27 febbraio 2016 e degli effetti connessi al recepimento delle nuove disposizioni nell'ambito della disciplina regionale. L'incontro, tenutosi l'8 giugno 2016 presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD) con il supporto organizzativo di Veneto Agricoltura, ha visto il coinvolgimento del partenariato economico (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni dei Produttori) e delle Istituzioni competenti (Province, ARPA del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia, AVEPA, Ordini e Collegi professionali). Ad un'esposizione di sintesi dei principi riconfermati e degli elementi innovativi introdotti con il DM 25 febbraio 2016, svolta da parte dei referenti della Sezione Agroambiente, hanno fatto seguito le richieste dei presenti di un'interpretazione di taluni aspetti di particolare interesse e la formulazione di osservazioni e suggerimenti. Gli argomenti rilevati in tale sede sono stati verbalizzati e sono entrati a far parte delle valutazioni del percorso di formazione della "proposta di Piano".

La proposta di Piano, costituita dal progetto di "Terzo Programma d'Azione" riportato in **allegato A** al presente provvedimento, è stata redatta dagli Uffici competenti della Direzione Parchi, Foreste e Agroambiente, in quanto Autorità proponente. Oltre alla necessità della revisione periodica del Programma d'Azione per le zone vulnerabili e dell'approvazione del programma per il periodo 2016-2019, la recente pubblicazione del DM 25 febbraio 2016 impone la riscrittura delle disposizioni tutt'ora vigenti per le zone ordinarie del Veneto. L'approvazione di svariati provvedimenti applicativi, avvenuta successivamente all'emanazione della DGR n. 2495/2006 (per le ZO) e dopo l'approvazione del Secondo Programma d'Azione (per le ZVN), ha inoltre reso quanto mai opportuno l'intervento di coordinamento normativo e di semplificazione procedurale delineato. Dando adempimento a questi presupposti, il testo di nuova disciplina regionale è rappresentato in modo da rendere chiaramente distinguibili, anche ai fini operativi, sia le disposizioni valide per le zone vulnerabili, sia quelle da applicare nelle zone ordinarie.

A seguito della predisposizione del progetto di Piano, la procedura di VAS prevede che la Struttura proponente avvii la "procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza (VINCA) ed acquisisca gli eventuali pareri tecnici previsti dalla normativa di settore (DGR n. 791/2009, allegato A)". Le recenti disposizioni regionali in materia di VINCA (DGR n. 2299/2014), all'Allegato A, paragrafo 2.2, per i "Piani, Progetti e Interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza", comprendono la possibilità, nel caso siano rispettate determinate condizioni, di non assoggettare il Piano a VINCA ai sensi della DGR n. 2299/2014. In particolare, rientrano in questi casi i programmi la cui Valutazione di Incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati, e che, altresì, prevedono modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza. In tali casi, il proponente dichiara che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza, avvalendosi di una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della Valutazione di Incidenza di cui sopra. È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie, nonché di richiedere eventualmente l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Il documento di indagine predisposto dalla Direzione Parchi, Foreste e Agroambiente, raccogliendo i diversi indicatori ambientali ufficiali disponibili e delineando la condizione qualitativa in cui vertono i corpi idrici che attraversano, o sono limitrofi, di siti Rete Natura 2000 localizzati in ZVN, ha confermato come la situazione dello stato ambientale dei corpi idrici, nel periodo di vigenza del Secondo Programma d'Azione (DGR n. 1150/2011), non abbia subito alterazioni direttamente riconducibili alla concentrazione dell'azoto di origine zootecnica o chimica distribuito in ZVN con le operazioni agronomiche di fertilizzazione delle coltivazioni. Dall'indagine emerge come i risultati ad oggi resi disponibili dall'Autorità di Bacino Alto

Adriatico, aggiornati al 2014, non evidenzino alcuna situazione in peggioramento, bensì uno stato ambientale costante e stabile nel tempo.

Pertanto è importante mettere in luce che, dall'analisi condotta, non è mai stato riscontrato un peggioramento dello stato complessivo ambientale durante il periodo oggetto di indagine. Al fine di supportare la non assoggettabilità alla VINCA, si richiama al riguardo che l'applicazione del Programma d'azione 2011-2015 è stata infatti accompagnata da una periodica valutazione ambientale, riconducibile ai documenti di Report VAS per gli anni 2012 e 2013, attraverso i quali si sono potuti escludere aggravamenti dello stato ambientale e la necessità del ricorso a ulteriori azioni ulteriormente restrittive e di riorientamento rispetto agli indirizzi e ai limiti già individuati per il settore agrozootecnico.

La regolamentazione tecnica da approvare per il quadriennio 2016-2019 vedrà pertanto riproposte e, in alcuni casi, rafforzate, le opportune azioni di salvaguardia ambientale tenendo conto degli effetti derivati dall'applicazione in Veneto della disciplina vigente, sia per quanto concerne la gestione agronomica, sia per le azioni di tutela ambientale, che per gli aspetti amministrativi di competenza.

Ciò premesso, l'esistenza dei requisiti descritti e le argomentazioni tecniche a sostegno sviluppate nell'indagine effettuata permettono di asserire che per il Terzo Programma d'Azione Nitrati 2016-2019 non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché le condizioni descritte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista alla lettera b), punto 3 dell'Allegato A, paragrafo 2.2, della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

Preso atto di tutti i riscontri delle fasi "preliminari" sopra richiamate, con il presente atto si dispone pertanto la prosecuzione della procedura dettata dalle norme nazionali e dettagliata dalla DGR n. 791/2009 per il completo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica. Ciò prevede l'adozione dei documenti richiesti per le necessarie verifiche formali e sostanziali da parte dei Soggetti potenzialmente interessati alle ricadute dell'applicazione del "Terzo Programma d'Azione".

Al fine di attivare la consultazione pubblica a tale scopo prevista dalla procedura di VAS, si propone alla Giunta Regionale di adottare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, su supporto digitale:

- 1) proposta di "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (**allegato A**);
- 2) proposta di "Rapporto Ambientale VAS" (**allegato B**) allegato al Terzo Programma d'Azione;
- 3) "Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA" del Terzo Programma d'Azione, comprensiva della "Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza", redatta in conformità al modello di cui all'allegato E alla DGR n. 2299/2014 (**allegato C**);
- 4) "Sintesi non tecnica" del Rapporto Ambientale (**allegato D**).

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, sulla base delle indicazioni sopra riportate, si propone alla Giunta regionale l'approvazione di quanto indicato in dispositivo, al fine di dar corso alle procedure indispensabili all'approvazione del Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto per il quadriennio 2016-2019 e al recepimento regionale del DM 25 febbraio 2016, relativo alla disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue aziendali.

A tale scopo, i documenti sopra elencati sono resi noti alle Autorità competenti in materia ambientale, affinché provvedano alle necessarie valutazioni e alla formulazione dei pareri di propria competenza assegnando alle medesime 30 giorni dalla data di trasmissione.

Nel contempo, i medesimi documenti sono resi disponibili, tramite pubblicazione sul sito Internet della Giunta regionale e presso gli Uffici regionali competenti, a tutti i soggetti pubblici e privati per 60 giorni dalla data di pubblicazione, per la formulazione delle eventuali osservazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI la direttiva comunitaria 92/43/CEE e il regolamento di attuazione DPR 8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli concernenti l'approvazione dei Programmi d'azione regionale (articolo 92) e l'approvazione dei criteri generali per la disciplina regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali (articolo 112);

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 (Ministero delle politiche agricole e forestali). "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'art. 52, comma 2-bis, ai sensi del quale è considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici» e prevede che «con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione»;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", che ha approvato al Titolo V – le disposizioni del primo "Programma d'azione per le zone vulnerabili" del Veneto;

VISTA la DGR n. 2299 del 27 novembre 2014 – "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997 e s.m.i. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la DGR 31 marzo 2009, n. 791, "Adeguamento delle procedure di valutazione ambientale strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così detto 'Codice dell'ambiente', approvata dal D. Lgs. n. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";

VISTA la DCR n. 107/2009, "Piano regionale di Tutela delle Acque" della Regione del Veneto, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2013, n. 221 – "Disposizioni concernenti l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, a seguito dell'approvazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2015, n. 1102 – “Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articolo 5 – Programmi d’Azione. Avvio delle procedure per sottoporre la proposta di ‘Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto’ alla procedura VAS – Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della direttiva 2001/42/CE”;

VISTI il DDR n. 149 del 23 dicembre 2013, e il DDR n. 145 del 15 dicembre 2014, di approvazione – rispettivamente – dei Report di Monitoraggio della VAS Nitrati per gli anni 2012 e 2013;

VISTO il DDR n. 106 del 25 settembre 2015, con cui si approvano il “Documento preliminare” e “Rapporto ambientale preliminare” e si trasmettono alla Commissione VAS regionale, nell’ambito della Fase 1 della procedura di Valutazione Ambientale Strategica avviata con la DGR n. 1102/2015;

VISTA la nota della Sezione Agroambiente del 1° ottobre 2015, prot. n. 393902, con la quale si informano le Autorità ambientali dell’approvazione del “Documento preliminare” e del “Rapporto ambientale preliminare”, e si invitano le medesime a formulare eventuali pareri di merito;

VISTO il parere motivato n. 163 del 25 novembre 2015 della Commissione regionale VAS, nel quale si esplicitano le prescrizioni alle quali l’Autorità proponente deve ottemperare in sede di redazione del Rapporto Ambientale;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) 28 febbraio 2012 nella causa C-41/11, circa il mantenimento in via eccezionale di un programma di misure di tutela ambientale del quale è prevista la revisione, per il solo lasso di tempo strettamente necessario all’adozione delle nuove misure sottoposte a procedura di VAS;

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 dicembre 2015, prot. n. 0020414, con la quale viene dato riscontro alla sopra richiamata richiesta di pronunciamento avanzata dalla Regione del Veneto, informando che “... nulla osta alla proroga del vigente Programma d’azione per il tempo necessario alla conclusione dell’iter di adozione del terzo programma, tenuto conto anche della posizione favorevole espressa in merito dalla Commissione europea”;

VISTA la DGR 23 dicembre 2015, n. 1927 – “Direttiva 91/676/CEE. DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, allegato A. Proroga del ‘Secondo Programma d’Azione’ per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, fino al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in corso”.

DATO ATTO ad ARPA del Veneto della disponibilità, espressa con nota 7 ottobre 2015, prot. n. 97871, a fornire supporto tecnico alla Sezione Agroambiente nella realizzazione del processo di VAS relativa all’approvazione del “Terzo Programma d’Azione Nitrati”;

DATO ATTO altresì della collaborazione prestata da Veneto Agricoltura nella realizzazione delle analisi statistiche e delle valutazioni tecniche a corredo della predisposizione del Rapporto ambientale e della proposta di Programma d’azione;

VISTA la nota di ARPA del Veneto del 27 maggio 2016, prot. n. 52866, con la quale si rappresentano nel dettaglio di contributi tecnici che l’Agenzia è in grado di assicurare nel corso per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria all’esecuzione della procedura di VAS, “con particolare riferimento all’attuale assetto regionale del controllo pubblico e alla finalità ed estensione delle reti di monitoraggio”;

VISTO il verbale dell’incontro con il partenariato pubblico e privato tenutosi l’8 giugno 2016 presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD);

VISTO il DM 25 febbraio 2016 (prot. n. 5046) del MIPAAF – “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, che ha sostituito ed abrogato il DM 7 aprile 2006, precedentemente approvato ai sensi dell’articolo 112 del D. Lgs. n. 152/2006;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il documento di proposta di “Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, per il periodo 2016-2019 (**allegato A**, su supporto digitale);
3. di adottare la proposta di “Rapporto Ambientale” – VAS del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (**allegato B**, su supporto digitale);
4. di adottare la “Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA” del Terzo Programma d’Azione, documento relativo alla Valutazione di Incidenza (VINCA) del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto, comprensiva della “Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza”, redatta in conformità al modello di cui all’allegato E alla DGR n. 2299/2014 (**allegato C**, su supporto digitale);
5. di adottare la “Sintesi non tecnica” del Rapporto Ambientale – VAS del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (**allegato D**, su supporto digitale);
6. di disporre che la documentazione di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5, sia inviata alla Commissione regionale VAS e alle Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale, dando 30 giorni per la formulazione degli eventuali pareri ambientali di competenza;
7. di dare atto che la documentazione di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5 dovrà altresì essere pubblicata per le necessarie consultazioni sul sito internet della Regione del Veneto presso gli uffici della Giunta regionale, rendendola disponibile per la presentazione delle eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità previste dalla DGR n. 791/2001;
8. di incaricare la Direzione Foreste Parchi e Agroambiente di pubblicare e depositare, ai fini della pubblica consultazione, la proposta di Programma d’Azione, la proposta di Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e il documento relativo alla Valutazione di Incidenza di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5, nei modi e nei tempi indicati nella DGR n. 791/2009, nonché di dare avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione che tali documenti sono consultabili presso gli Uffici della UO Agroambiente e sul sito internet [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) nel canale Agricoltura e Foreste, sottocanale Agricoltura/Direttiva Nitrati;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento omettendo gli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel